

# PA 03

## ***“GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI” WHISTLEBLOWING***

<b>A</b>	<b>Emissione</b>	<b>Ufficio E.D.P.</b>	<b>DPO</b>	<b>Direzione Aziendale</b>	<b>14/12/2023</b>
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Redazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>	<b>Data</b>

## 1. DEFINIZIONI

- *ANAC*: Autorità Nazionale Anticorruzione
- *Collaboratori*: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
- *Consulenti*: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.
- *G.D.P.R.*: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- *D. Lgs. 231/01*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Fondazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
- *D. Lgs. 24/23*: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- *Divulgazione pubblica*: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- *Gestore della segnalazione*: persona o ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
- *Lavoratori subordinati o dipendenti*: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Fondazione (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).
- *Legge 146/2006*: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001).
- *Modello / MOG*: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.
- *OdV*: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Mod231
- *Piattaforma*: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni
- *Persona coinvolta*: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- *Riscontro*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- *Segnalazione o Whistleblowing*: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- *Segnalazione anonima*: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.
- *Segnalazione aperta*: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.
- *Segnalazione riservata*: quando l'identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

- *Segnalazione in mala fede*: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario della segnalazione. Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- *Segnalazione interna*: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- *Segnalazione esterna*: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- *Soggetti segnalanti*: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *Soggetti segnalati*: i Destinatari della segnalazione che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito.
- *Soggetti Terzi*: controparti contrattuali di Fondazione di Modena, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti...) con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.
- *Sottoposti*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

## 2. FINALITÀ

La presente procedura si applica a **B&G Distribuzione Alimentare Srl** e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di **B&G Distribuzione Alimentare Srl** e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le “Segnalazioni 231”);
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
  - a) appalti pubblici;
  - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
  - d) sicurezza dei trasporti;
  - e) tutela dell’ambiente;
  - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - h) salute pubblica;
  - i) protezione dei consumatori;
  - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le “Violazioni”.

#### 4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

**La Società ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione che consente l’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del Segnalante e della Persona Coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione attraverso la sezione “Whistleblowing” del sito aziendale <https://www.gruppodipalo.it/>**

All’accesso il sistema chiede al segnalante di leggere le informazioni sulla riservatezza e la tutela della sua identità. La segnalazione si può effettuare in forma anonima o nominativa, in questo secondo caso i dati anagrafici saranno logicamente e fisicamente separati dal contenuto della segnalazione e non saranno accessibili al destinatario della segnalazione (Gestore delle segnalazioni) fino a quando non saranno ritenuti indispensabili per la prosecuzione delle attività istruttorie. Al termine di ogni segnalazione viene attribuito una password di accesso di 16 caratteri (KEY CODE) che rappresenta il codice per poter comunicare con il Gestore durante tutta la fase investigativa fino alla sua chiusura. Al segnalante verrà fornita l’informativa al trattamento ai dati personali.

L'accesso al canale di segnalazione può avvenire solo da parte del Destinatario delle Segnalazioni (come individuato al successivo paragrafo 5 della presente Procedura). Gli amministratori di sistema possono effettuare l'accesso al canale di segnalazione soltanto per esigenze tecniche e in virtù di specifici impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

## 5. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE (SEGNALANTE)

Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica circa violazioni di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società (ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D. Lgs. 24/2023). I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono:

- Soggetti Interni, quali ad esempio:
  - Dipendenti a tempo indeterminato e determinato
  - Dirigenti
  - Soggetti in periodo di prova o in fase di colloquio
  - Ex dipendenti (successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro)
  - Tirocinanti e Volontari retribuiti o non
  - Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto).
  - coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per la Società e sono sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
  
- Soggetti Esterni quali ad esempio:
  - Fornitori di beni o servizi
  - Collaboratori
  - Liberi professionisti, consulenti, collaboratori

## 6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI – AMBITO OGGETTIVO

Questo canale può essere utilizzato per segnalare:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001;
- comportamenti illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali in materia di: appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione • atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Il segnalante dovrà riferire solo gli elementi utili per consentire le necessarie valutazioni e verifiche. A tal fine, si suggerisce di inserire nella segnalazione:
  - una descrizione chiara e completa di:

- evento o fatto segnalato;
- circostanze di tempo e luogo (se note), in cui si è verificato;
- ogni altra informazione che possa fornire dettagli utili alla segnalazione;
- qualsiasi documento a supporto dell'evento o fatto denunciato.

Si ricorda che non fornire informazioni sufficienti può comportare ritardi nel processo di valutazione della segnalazione. Si suggerisce, in ottemperanza al principio di minimizzazione del dato, di evitare di fornire particolari sulla vita privata dei soggetti oggetto di segnalazione o comunque coinvolti, se non strettamente necessari e rilevanti ai fini di quanto segnalato. Le misure di protezione previste dal Decreto saranno concesse al Segnalante anonimo, se successivamente identificato.

## 7. SEGNALAZIONI ESCLUSE

La presente procedura e le tutele previste dal D.lgs 24/2023 non si applicano a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## 8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione verrà tempestivamente (entro 7 giorni dall'avviso di ricevimento) gestita dal **Gestore della Segnalazione** (di seguito il "Gestore") specificatamente formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dal Decreto.

Il Gestore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. I soggetti nominati come "Gestore" sono stati preventivamente autorizzati ex art. 29 GDPR per cui competenti a conoscere i dati identificativi del segnalante, in caso di segnalazione nominativa.

Il Gestore effettua una valutazione preventiva sulla segnalazione al fine di verificare se sono presenti tutti i requisiti per poter accordare al segnalante le tutele previste dal Decreto e se è possibile avviare l'istruttoria. In particolare se:

- il segnalante è tra quei soggetti richiamati dall'art. 3 del Decreto;
- l'oggetto della segnalazione rientra nelle violazioni richiamate dall'art. 2 ed è, quindi di competenza del "Gestore" e non è tra le esclusioni espressamente disciplinate dall'art.1 comma 2 del Decreto;
- è manifestatamente assente la lesione dell'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda;
- è manifestatamente infondata la segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

- la segnalazione di illecito ha un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero è corredata da documentazione non appropriata o non pertinente o vi è una carenza di dati che costituiscono elementi essenziali per la segnalazione di illeciti.
- vi è produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- vi è mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni;

Il Gestore può richiedere informazioni integrative, se non sufficienti a poter valutare la segnalazione, completata la valutazione preliminare il **Gestore** comunicherà al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione con motivazione espressa;
- l'idoneità della segnalazione e l'avvio dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria il gestore mantiene un'interlocuzione con il segnalante anche per richiedere ulteriori approfondimenti e/o informazioni aggiuntive, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni, anche d'ufficio, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali. Nel caso in cui sia necessario comunicare i dati personali del Segnalante a terzi (consulenti appositamente incaricati per gestire l'istruttoria o parte di essa, responsabili di funzione aziendali es. Responsabile del Personale, Responsabile Amministrativo, ecc), il **Gestore** chiederà esplicito consenso alla comunicazione a terzi, motivando la richiesta ed esplicitando i soggetti a cui i dati del segnalante ed il contenuto della segnalazione verranno comunicati. Il consenso o il diniego del Segnalante rimarranno tracciati nella piattaforma. All'esito dell'istruttoria il **Gestore** fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, illustrando gli esiti e le misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

## 9. MISURE DI PROTEZIONE A TUTELA DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nella presente procedura. Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
  - o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - o la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali



- oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta /denunciata, se
- o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione;
- o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
  - sanzioni (come riportate nella presente Procedura).

## 10. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

1. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal paragrafo 3 della presente Procedura);
2. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing. In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - b. il mutamento di funzioni;
  - c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  - e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

## 11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

## 12. Segnalazione esterna tramite canale ANAC

L'ANAC ha attivato canali di segnalazione che devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza:

- dell'identità della persona segnalante
- della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione Il ricorso alla segnalazione esterna tramite canale ANAC è consentita solo a condizione che:



- non sia prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o, anche se attivato non sia conforme all'art. 4 del Decreto;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs 24/2023 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati.

La Società è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR) e fornisce ai destinatari una specifica informativa privacy. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti della Persona Coinvolta ed il diritto alla riservatezza dell'identità del Segnalante mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa e nel pieno rispetto del Regolamento (UE 2016/679) . L'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o della Persona coinvolta, in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni, possono essere limitati per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui. Non è permesso alla Persona coinvolta di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante.

### 14. ALLEGATI

Mod. MS - Modello di segnalazione